

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini..

TIROCINI FORMATIVI

	TESTO DA EMENDARE	PROPOSTA DI EMENDAMENTO	RATIO EMENDAMENTO
CAPO II TIROCINI FORMATIVI	ART 73 CO 1	<p>ELIMINARE <i>“Tribunali e Corti di appello”</i> Sostituisci con <i>“Uffici giudiziari”</i>.</p> <p>ELIMINARE <i>“lo stage formativo con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento”</i> SOSTITUIRE CON <i>“Negli uffici di tribunale e di corte di appello è assicurata la priorità al settore civile e lavoro nella designazione dei magistrati affidatari rispetto alle domande ammesse, secondo le modalità individuate dal Capo dell’ufficio”</i></p>	<p>La disciplina del tirocinio abilitante del DL 69/2013 appare in contrasto con quella dell’art 37 della legge 111/2011, che pure è mantenuta salva dal DL 69/2013, nella quale al comma 4 si prevede la possibilità di stipula di convenzioni per tirocinio presso tutti gli uffici giudiziari.</p> <p>Inoltre vi registrano esperienze positive anche presso gli uffici di procura e dei tribunali dei minori.</p> <p>Anche per rispondere alla finalità dell’intervento del DL (definizione del contenzioso civile) appare però opportuno prevedere che nell’ambito degli uffici di Corte di Appello e Tribunale si possa accordare preferenza al settore civile</p>
CAPO II TIROCINI FORMATIVI	ART 73 co 1	SOSTITUIRE la frase <i>“che non abbiano compiuto 28 anni”</i> CON <i>“che non abbiano compiuto 30 anni”</i>	<p>Nelle esperienze di tirocinio effettuate sino ad oggi abbiamo notato che la maggior parte dei tirocinanti ha età compresa tra i 26 e i 30. Aumentare il requisito di età ma mantenendo quello di merito consente di dare possibilità a maggiore platea.</p> <p>Inoltre la formulazione appare più consona rispetto al DL occupazione dove il requisito è di 29 anni</p>
CAPO II TIROCINI	Dopo art 73 co 2	INSERIRE comma 2 bis <i>“Negli uffici di tribunale e di corte di appello è assicurata la priorità al settore civile nella</i>	Il DL pare lasciare eccessivamente il magistrato solo nelle decisioni e nella gestione occorre recuperare la

<p>FORMATIVI</p>		<p><i>designazione dei magistrati affidatari rispetto alle domande ammesse, secondo le modalità individuate dal Capo dell'ufficio"</i></p>	<p>centralità del momento organizzativo del Capo dell'Ufficio, il quale potrà eventualmente delegare e incaricare e costituire degli uffici innovazione di gestione anche di tale materia nell'ambito dei suoi poteri e doveri organizzativi.</p> <p>Il Capo dell'ufficio è peraltro l'unico che possa valutare quali settori vadano supportati maggiormente con assistenti proprio per rispondere alle finalità della legge in termini efficienza e incidenza nell'arretrato.</p>
<p>CAPO II TIROCINI FORMATIVI</p>	<p>ART 73 co 4</p>	<p><i>SOSTITUIRE "Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio" SOSTITUITO CON "Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità"</i></p>	<p>maggior ruolo del capo dell'ufficio</p>
<p>CAPO II TIROCINI FORMATIVI</p>	<p>ART 73 CO 4</p>	<p>INSERIRE DOPO <i>"Il ministero della Giustizia fornisce agli ammessi allo stage"</i> la seguente frase <i>"negli uffici che dallo stesso dipendono come organizzazione e funzionamento dei servizi"</i></p>	<p>Il Ministero della Giustizia potrà e deve assicurare i servizi e dotazione informatica solo per gli uffici che ne dipendono per costituzione e per legge</p>
<p>CAPO II TIROCINI FORMATIVI</p>	<p>ART 73 CO 3</p>	<p>ABROGARE <i>"a uno o piu' magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari"</i></p>	<p>maggior ruolo del capo dell'ufficio</p>
<p>CAPO II TIROCINI FORMATIVI</p>	<p>Art 73 co 5</p>	<p><i>"Dopo le parole " il controllo del magistrato" AGGIUNGI "secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'Ufficio"</i></p>	<p>maggior ruolo del capo dell'ufficio</p>

	Art 73 co. 5	<p>AGGIUNGERE nella frase <i>“corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale”</i> sostituire <i>“semestrale”</i> con <i>“trimestrale”</i> e la seguente <i>“secondo programmi che saranno indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura”</i></p>	<p>Lo stage dovrebbe assolvere ad una effettiva funzione formativa generale al fine di essere realmente alternativo alle Bassanini e quindi la formazione con una cadenza più stretta è certamente più adatta</p> <p>Inoltre è opportuno, dato che il tirocinio è abilitante del concorso in magistratura e comunque il tirocinio formativo ha una <i>ratio</i> di costruzione di cultura condivisa, attribuire un ruolo alla Scuola Superiore della Magistratura quantomeno nell'indicare i programmi alla formazione decentrata, anche per ragioni di uniformità .</p>
CAPO II	Dopo art 73 co 5	<p>INSERIRE COMMA 5 a): <i>“Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell’ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi co il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al Capo dell’ufficio anche ai fini dell’interruzione dello stage</i></p>	<p>Un minimo di assicurazione di presenza in ufficio è necessaria dal momento che il tirocinio è abilitante e considerato che nelle esperienze avute la certezza e la continuità dell’assistenza è risultata essere elemento fondamentale .</p> <p>Allo stesso tempo però la portata formativa di tali tirocini consiglia di porre dei limiti massimi alla presenza in ufficio per consentire ai tirocinanti di dedicarsi allo studio teorico</p>
CAPO II TIROCINI FORMATIVI	Dopo art Art 73 co 5	<p>INSERIRE comma 5 b) <i>“l’attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di concerto con i consigli dell’Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di Specializzazione per le professioni legali</i></p>	<p>C’è una esigenza di condivisione della formazione con gli ordini e anche le scuole di specializzazione e c’è un problema di coordinamento tra gli obblighi formativi delle SSPL e degli ordini.</p> <p>Specie l’art 12 e 46 dell’ordinamento forense (legge 247/2012) pone dei precisi obblighi per gli ordini di formazione dei praticanti avvocati.</p>
	Art 73 dopo comma 20	<p>INSERIRE COMMA 21: <i>Coloro che alla data dell’entrata in vigore svolgono stage e</i></p>	<p>C’è una <i>ratio</i> di equità da rispettare rispetto a coloro che ex art 37 legge</p>

comma 20

tirocini ai sensi dell'art 37 della legge 11/2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'inizio del tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12,13,14,15

111/2011 o in base ad altre convenzioni svolgono attualmente lo stage presso gli uffici giudiziari.

Inoltre non sono pochi nei vari uffici e potrebbero allungare il periodo con beneficio di tutti

Nuovo articolato per assicurare GOT e ufficio del processo in Corte di Appello

- 1. i giudici onorari di Tribunale, che abbiano preso possesso delle funzioni giurisdizionali da almeno sei anni entro il termine della data di pubblicazione della legge sono assegnati in qualità di assistenti all'ufficio per il processo costituito presso ciascuna sezione di Tribunale o di Corte d'Appello a domanda da presentare al Capo dell'Ufficio entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge. La definitiva assegnazione è condizionata al parere favorevole del Consiglio Giudiziario.*
- 2. L'assunzione dell'incarico comporta la sospensione, per tutta la sua durata, dall'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività forense.*
- 3. L'assistente all'ufficio del processo, oltre a svolgere i compiti di assistenza e collaborazione indicati ai commi 4,5,6 dell'art. 73 per gli ammessi ai tirocini formativi, può essere incaricato, valutata la complessità giuridica e il valore della singola causa, allo svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione ed al coordinamento del lavoro degli ammessi al tirocinio formativo di cui all'art. 74.*
- 4. Per l'attività prestata, ivi compresa l'attività di collaborazione e di studio, ai giudici onorari spetta un'indennità giornaliera pari all'importo di euro 98,00 lordi. Al giudice onorario spetterà altresì l'importo di Euro 98,00 lordo per ogni sentenza scritta nell'ambito degli incarichi specifici attribuiti ai sensi del comma 3.*
- 5. Ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera, la durata dell'attività d'udienza è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento di ogni altra attività di collaborazione del magistrato è rilevata dal magistrato titolare*

dell'ufficio medesimo o, in caso di assenza di quest'ultimo, da altro magistrato delegato alla funzione.

6. L'indennità non può superare il tetto massimo pro capite di Euro 30.000,00 all'anno.